

STUDIO ASSOCIATO VINCIARELLI M,ROBERTO BEATRICE E PAOLA
DOTTORI COMMERCIALISTI

Revisori ufficiali dei conti
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01843140565
Viale del Fiore, 32 - Tel.0763/734454
ACQUAPENDENTE (VT)

Via Raffaello Sanzio n.12
Bolsena (VT) – tel 0761/799422

EMAIL:STUDIOVINCIARELLI@GMAIL.COM
Sito : www.studioassociatovinciarelli.it

OGGETTO: - Dichiarazione dei redditi, Modello Unico ANNO 2019

-Scadenza versamenti Modello Unico:2 LUGLIO – 30 SETTEMBRE

Come tutti gli anni, a seguito di molteplici interventi normativi di carattere fiscale, le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche hanno subito numerosi cambiamenti. E' stato approvato un nuovo modello denominato **UNICO 2019**.

Per quest'anno le scadenze dei versamenti per le persone fisiche non soci di società soggette agli Isa **sono entro: 1 luglio senza maggiorazione e dal 02 luglio al 31 luglio** (con maggiorazione del 0,40%).

Per i contribuenti soggetti agli Isa e per i soci di società di persone e quelli di Srl in trasparenza fiscale soggette a Isa, per i contribuenti esclusi dagli Isa ma che hanno un codice attività rientrante negli Isa le scadenza secondo un emendamento al decreto crescita dl 34/2019 in corso di approvazione sono per la prima o unica rata 30 settembre, le rate successive scadranno per i soggetti con partita iva il 16 ottobre e il 18 ottobre, per i contribuenti non titolari di partita iva il 31 ottobre e il 2 dicembre.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, sono stati istituiti **gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni **volti a sostituire progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili. Gli indici**, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta: i) **rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale** o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ii) **esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale** riconosciuto a ciascun

contribuente. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, **possono essere riconosciuti determinati benefici**. Il Provvedimento Agenzia delle Entrate 126200/2019, relativo al regime premiale degli ISA per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, ha definito i **benefici applicabili in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale**, prevedendo, tra l'altro, per un livello di affidabilità almeno pari a 8: i) **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione dei crediti IVA d'importo **non superiore 50.000,00 euro annui**, maturati nel 2019, **e a 20.000,00 euro relativi a imposte dirette e IRAP, maturati nel 2018**; ii) l'esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito IVA infrannuale, **maturato nei primi tre trimestri del 2020**, per crediti d'importo non superiore a 50.000,00 euro l'anno; iii) **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità**, ovvero della prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale per il 2019, o **del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del 2020**, per un importo fino a 50.000,00 euro all'anno. **Nei casi di punteggi almeno pari a 9**, i contribuenti **sono esclusi**: i) **dall'applicazione della disciplina delle società di comodo**; ii) **dalla determinazione sintetica del reddito complessivo**, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

NOVITA' E CHIARIMENTI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il D.L. 119/2018 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura immediata viene emessa **entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#).

Un emendamento al dl 34/2019 in corso di approvazione prevede che la fattura venga emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile **emettere una fattura differita**, ai sensi dell'[articolo 21, comma 4, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#).

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da **documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, ed avente le caratteristiche del ddt (di cui al [D.P.R. 472/1996](#)), nonché per le **prestazioni di servizi individuabili** attraverso idonea documentazione, effettuate **nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto**, può essere **emessa una sola fattura**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell'imposta a debito **nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell'operazione**.

i termini di emissione della fattura differita non cambiano anche dopo il 1° luglio; a partire da tale data entra in vigore l'**obbligo di indicare in fattura**, ai sensi dell'[articolo 21, comma 2, lett. g-bis\), D.P.R. 633/1972](#), **la data in cui è effettuata l'operazione** (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché **tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura**.

Sul punto, la recente [circolare 14/E/2019](#) ha chiarito che, laddove la norma già contempli l'obbligo di un **riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione** – come nei casi di **cessioni di beni** la cui consegna o spedizione risulta da ddt – sia possibile indicare **una sola data**, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, **quella dell'ultima operazione**.

I termini di emissione della fattura differita non cambiano anche dopo il 1° luglio; a partire da tale data entra in vigore l'**obbligo di indicare in fattura**, ai sensi dell'[articolo 21, comma 2, lett. g-bis\), D.P.R. 633/1972](#), **la data in cui è effettuata l'operazione** (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché **tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura**.

Si evidenzia che **il 30 giugno 2019 scadrà la moratoria sulle sanzioni** per ritardata emissione della fattura: non si applicano sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva, mentre sono ridotte dell'80% se la fattura è emessa entro la liquidazione successiva.

Questo termine vale per i contribuenti con **liquidazione Iva trimestrale**, per i **mensili la moratoria avrà efficacia fino a settembre**.

In caso di **ritardata emissione di fattura** la sanzione ordinaria è applicata nella misura **da 250 a 2.000 euro**, quando la violazione non ha inciso sulla **corretta liquidazione del tributo**, altrimenti **la sanzione è dal 90 al 180% dell'Iva** ([articolo 6 D.Lgs. 471/1997](#)).

PRINCIPALI NOVITA' CHE INTERESSANO TUTTI I CONTRIBUENTI

1. Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS: il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata

in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

2. Ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento: è possibile detrarre dall'Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese per assicurazione contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;

3. Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'aliquota di detrazione è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.

4. Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.

5. Sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

6. Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: Sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65 per cento o con aliquote dell'80 o dell'85 per cento.

7. Deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici: a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.

8. Ristrutturazioni: dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi va effettuata la comunicazione All'ENEA.

Principali novità che interessano i titolari di reddito d'impresa ed i professionisti CORRISPETTIVI TELEMATICI

L'art. 17 del DL 119/2018, modificando l'art. 2 del DLgs. 127/2015, **ha previsto il graduale superamento del regime opzionale** di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, **stabilendo l'introduzione di un regime obbligatorio**.

Nello specifico, **il nuovo obbligo si applica:**

- **dall'1.7.2019** per i commercianti al minuto di cui all'art. 22 del DPR 633/72 **con volume d'affari superiore a 400.000 euro**;
- **dall'1.1.2020 per la generalità dei commercianti al minuto** ex art. 22 del DPR 633/72.

Osserva

Ai fini dell'attuazione del nuovo obbligo l'Agenzia delle Entrate ha approvato **il provvedimento 99297/2019** (modificativo del provv. Agenzia delle Entrate 182017/2016) e **ha modificato le specifiche tecniche per la memorizzazione e trasmissione dei dati.**

Un emendamento al dl 34/2019 prevede che la trasmissione dei corrispettivi telematici avvenga entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, e che per il primo semestre di applicazione i corrispettivi potranno essere inviati entro il mese successivo di effettuazione.

Riferimento al volume d'affari complessivo

Con la risoluzione 47/E/2019, l'Agenzia ha chiarito che **l'eventuale superamento del limite di 400.000,00 euro** disposto dall'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 **deve essere verificato tenendo conto del volume d'affari complessivo del soggetto passivo IVA**, non essendo possibile fare riferimento soltanto a una o più delle sue attività.

Osserva

Pertanto, contrariamente a quanto ipotizzato e auspicato dagli operatori e dalle associazioni di categoria, **non potranno considerarsi esclusi dall'applicazione anticipata dell'obbligo di invio dei corrispettivi i soggetti con volume d'affari complessivo superiore a 400.000,00 euro** derivante in via principale da operazioni soggette a fatturazione e soltanto in via secondaria da operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72.

Secondo l'Agenzia, infatti, poiché **l'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 dispone l'obbligo anticipato per i "soggetti con un volume d'affari superiore a euro 400.000**, senza ulteriori specificazioni, **non può che farsi riferimento alla nozione di volume d'affari** contenuta nell'art. 20 del DPR 633/72, corrispondente all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo, registrate o soggette a registrazione nell'anno solare.

Attività avviate nel 2019 escluse dall'obbligo anticipato

Nel contesto della R.M. 47/E/2019, è stato altresì precisato che:

- **il volume d'affari da considerare è quello relativo al 2018;**

→ di conseguenza, **le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall'obbligo per il 2019**, ferma restando la possibilità di memorizzare e inviare i corrispettivi su base volontaria.

Soggetti esonerati

Con Decreto del 10.05.2019 del **Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state individuate le ipotesi di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi**, confermando, fra l'altro, ai fini della nuova disciplina, gli esoneri attualmente previsti in relazione all'obbligo di certificazione fiscale.

Operazioni escluse dall'obbligo di certificazione fiscale

In primo luogo **vengono escluse dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi le operazioni che, attualmente, beneficiano dell'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale**, ossia:

- le operazioni di cui all'art. 2 del DPR 696/96 (**cessioni di tabacchi, giornali quotidiani o periodici, cessioni di taluni prodotti agricoli, ecc.**);
- le operazioni di cui al DM 13.2.2015 (**servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, di gestione e rendicontazione del relativo pagamento**);
- le operazioni di cui al DM 27.10.2015 (**servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati**).

Osserva

In mancanza dei nuovi adempimenti, tali operazioni continueranno ad essere soggette all'obbligo di registrazione di cui all'art. 24 del DPR 633/72, fermo restando l'esonero dall'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Conseguentemente, non saranno coinvolti dall'adempimento in parola **gli agricoltori che cedono prodotti agricoli ed ittici** compresi nella prima parte della Tabella A, allegata al DPR 633/72: **la cessione di prodotti agricoli** (ad es. latte, olio ecc.), poiché non richiede alcun obbligo di certificazione fiscale da parte dei produttori, se non l'annotazione giornaliera nel registro dei corrispettivi, a mente dell'art. 24 del DPR 633/72, **è fuori dal predetto obbligo**, seppur temporaneamente.

Osserva

Diversamente, **la cessione di prodotti trasformati o manipolati** non rientranti nella Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72, ma rientranti nelle categorie individuate nel DM 13 febbraio 2015, relativo alle attività agricole "connesse", **comporta l'obbligo di certificazione dei**

corrispettivi con annotazione in un apposito sezionale del registro IVA (ad es. cessione di passata di pomodoro).

Biglietti per il trasporto pubblico collettivo

Il decreto prevede l'esonero dal nuovo obbligo anche **per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito**, con qualunque mezzo esercitato, ove i relativi biglietti di trasporto (anche emessi da biglietterie automatiche) assolvano alla funzione di certificazione fiscale.

Osserva

Per tali operazioni resta fermo l'obbligo di registrazione dei corrispettivi, ma non sussiste l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Operazioni connesse e operazioni effettuate in via marginale

Fino al 31.12.2019, **sono escluse dall'obbligo anche:**

- le **operazioni collegate e connesse a quelle finora elencate;**
- le **operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate in via marginale** rispetto alle altre operazioni esonerate, ovvero rispetto ad operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.

Osserva

Si considerano effettuate **in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1%** del volume d'affari 2018.

Resta fermo, in questo caso, **sia l'obbligo di registrazione dei corrispettivi, sia l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.**

Vantaggi

Per i soggetti che memorizzano e trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri **è previsto l'esonero:**

- **dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi** (fatta salva l'emissione della fattura su richiesta del cliente);

→ **dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi** di cui all'art. 24 del DPR 633/72.

Osserva

Inoltre, secondo la Relazione illustrativa al DL 119/2018, **l'introduzione del regime obbligatorio consentirà di abolire alcuni adempimenti contabili quali:**

- **la tenuta del registro dei corrispettivi e;**
- **la conservazione dei documenti alternativi alla fattura** (come gli scontrini e le ricevute fiscali).

Modalità di memorizzazione e invio dei dati

Per adempiere il nuovo obbligo, i **commercianti al minuto devono:**

- ✓ **dotarsi dei "Registratori Telematici"** definiti e regolamentati con provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017;
- ✓ in alternativa, **utilizzare la procedura web gratuita messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate**, in apposita area riservata, utilizzabile anche mediante dispositivi mobili (provv. Agenzia delle Entrate 99297/2019).

Cedolare secca sugli immobili commerciali: applicabile anche al conduttore imprenditore

L'Art. 1, co. 59, della **Legge di Bilancio 2019**, ha esteso il **regime della cedolare secca alle locazioni, stipulate nel 2019**, aventi ad oggetto **immobili commerciali classificati in categoria C/1** ("Negozii o botteghe") di superficie fino a 600 mq. Sul punto, si segnala che, **nel computo dei 600 mq** (che costituiscono il limite per l'applicabilità della cedolare secca alle locazioni commerciali) **non vanno conteggiate le pertinenze** che, però, possono accedere all'imposta sostitutiva purché locate congiuntamente all'immobile principale. Oltre alla limitazione relativa alla categoria catastale ed alla superficie, la cedolare secca sulle locazioni commerciali **trova applicazione solo per i contratti stipulati nel 2019**, escludendo dallo speciale regime della cedolare i contratti di locazione già in corso nel 2018. Con la recente Risoluzione n. 50 del 17.5.2019, l'Amministrazione ha precisato che **possono accedere al regime della cedolare secca le locazioni di immobili di categoria catastale C/1** stipulati, dall'1.1.2019, con superficie fino a 600 mq, **anche se stipulate con conduttori**, sia persone fisiche che soggetti societari, **che svolgono attività commerciale**. Restano ferme, invece, **le limitazioni attinenti alla figura del locatore**, che deve necessariamente **essere una persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'attività d'impresa** o di arti e professioni, così come già chiarito dalla circ. n. 26/2011. Sempre nel contesto della citata risoluzione **viene ribadita l'esclusione dalla cedolare secca** ai contratti di locazione di **immobili ad uso abitativo conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa e/o di lavoro autonomo**. La **posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate** (che esclude dal regime della cedolare secca le locazioni ove il conduttore dell'immobile abitativo sia un'impresa) non è, **però, condivisa dalla giurisprudenza di merito** (C.T. Prov. di Firenze del 20.09.2018 n. 812/2/18, C.T. Prov. di Reggio Emilia n. 470/3/14 e C.T. Prov. Milano n.

3529/25/15).

Contributi pubblici

Con l'art. 35 del DL 34/2019 viene modificata in modo sostanziale la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla L. 124/2017.

Ambito soggettivo di applicazione

La disciplina in esame si applica alle:

- associazioni di protezione ambientale;
- associazioni dei consumatori;
- altre associazioni, ONLUS e fondazioni;
- cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri;
- imprese.

Le prime quattro tipologie di soggetti elencati (di seguito indicati come enti non commerciali) devono adempiere all'obbligo di informativa mediante pubblicazione sul proprio sito Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno.

Le imprese soggette a registrazione presso il Registro delle imprese devono adempiere all'obbligo informativo nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all'obbligo mediante pubblicazione su propri siti Internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

Ambito oggettivo di applicazione

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) *“sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”*.

Il beneficio economico ricevuto è oggetto di informativa, quindi, indipendentemente dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura. Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (come le agevolazioni fiscali o i contributi che vengono dati a tutti i soggetti

che soddisfano determinate condizioni). Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta o una retribuzione per un incarico ricevuto.

Modalità di rendicontazione

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi “*effettivamente erogati*” e, quindi, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa.

Provenienza delle erogazioni

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati, nell'esercizio finanziario precedente, dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti ad esse assimilati.

Decorrenza

Gli obblighi informativi si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2018.

L'obbligo informativo deve essere adempiuto, quindi, per la prima volta:

- per le imprese, in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018;
- per i soggetti tenuti alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro il 30.6.2019.

Regime sanzionatorio

A partire dall'1.1.2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione (sia da parte delle imprese che da parte degli enti non commerciali) comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, non devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza, a condizione che l'esistenza degli aiuti venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure sul sito Internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Limite che esclude gli obblighi di pubblicazione

L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo

considerato.

Cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri

Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono tenute a pubblicare (oltre alle informazioni sulle erogazioni pubbliche sopra riportate), trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali, l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

L'art. 22 del DL 34/2019 integra la disciplina del DLgs. 231/2002, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In base al nuovo art. 7-ter, nel bilancio sociale le società:

- danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno;
- individuano gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati;
- danno conto delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

Decorrenza

Tale nuova disciplina si applica a decorrere dall'esercizio 2019.

Decreto crescita:

riproposto per il 2019 il super ammortamento al 30%

L'art. 1 del DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") **reintroduce la possibilità di beneficiare dei super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30%** (come per il 2018), **per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni** che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi: i) **dall'1.4.2019 al 31.12.2019**; ii) comunque **entro il termine "lungo" del 30.6.2020**, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Conseguentemente, **sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti effettuati dall'1.1.2019 al 31.3.2019**. L'art. 1 del DL 34/2019 **dispone l'esclusione dall'agevolazione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR**, pertanto, analogamente alla precedente versione dell'agevolazione ex L. 205/2017, **sono esclusi dall'agevolazione: i) i veicoli a deducibilità limitata** di cui alle lett. b) e b-bis) dell'art. 164 co. 1 del TUIR; ii) **veicoli esclusivamente**

strumentali all'attività d'impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a) del citato comma 1. **L'agevolazione continua**, invece, **a spettare per i mezzi di trasporto diversi** da quelli contemplati nel co. 1 dell'art. 164 del TUIR e previsti dall'art. 54 co. 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), **quali autobus e autocarri** (cfr. risposte Min. Economia e delle finanze 22.2.2018). La principale novità della nuova versione del super-ammortamento 2019 **riguarda l'introduzione di un limite agli investimenti agevolabili**. Viene, infatti, disposto che **la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro**.

DOCUMENTI DA FORNIRE ENTRO IL 05 LUGLIO 2019.

- 1) **Codici fiscali** di tutti i familiari a carico anche minorenni (se variati rispetto all'anno precedente).
- 2) **Modelli C.U.** relativi ai redditi di lavoro dipendente o pensione percepiti nell'anno 2018 e ad eventuale integrazione salariale e disoccupazione e contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
- 3) **Assegni periodici percepiti dal coniuge** in conseguenza di separazione legale ed effettiva.
- 4) **Indennità percepite dall'INPS** o da altri enti nell'anno 2018.
- 5) **Compensi ed indennità percepite da Enti pubblici** per l'esercizio di pubbliche funzioni.
- 6) **Atti notarili** stipulati nell'anno 2018 e 2019 **per acquisti o vendite di terreni o fabbricati, denunce di successione** relative a fabbricati ereditati, **certificati di attribuzioni di rendite catastali**.
- 7) **Attestazioni bancarie dei versamenti IRAP ed IRPEF** effettuati anche ratealmente a Giugno, Luglio, Agosto, settembre e novembre 2018 e degli acconti IRPEF ed IRAP versati a Novembre 2018.
- 8) Frontespizio e ricevute versamento dei **contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)** effettuati **a mezzo bollettino di c/c postale** nell'anno 2018 da parte degli artigiani, commercianti, agricoltori.
- 9) Quietanze o attestazioni di premi pagati nell'anno 2018 per **assicurazioni vita o infortuni**. Per le assicurazioni vita deve risultare dall'attestazione che il contratto ha durata superiore a 5 anni e che non consente la concessione di prestiti.
- 10) Ricevute bancarie relative ad **interessi passivi** pagati nell'anno 2018 **per mutui ipotecari, immobiliari** o per prestiti agrari.
- 11) Ricevute di **spese sostenute** nell'anno 2018 per **prestazioni mediche generiche, specialistiche, chirurgiche, protesi non rimborsate dalla A.S.L.** compresi gli scontrini delle farmacie per i medicinali i relative prescrizioni mediche, spese per analisi e ricerche compresi i ticket pagati.
- 12) Ricevute di **tasse scolastiche** dei figli a carico pagate nel corso dell'anno 2018.
- 13) Ricevute di **spese funebri** sostenute nell'anno 2018.
- 14) Certificati relativi a **rimborsi avuti** nell'anno 2018 di contributi previdenziali o altri oneri dedotti negli anni precedenti.
- 15) **Certificati dei sostituti d'imposta dei compensi percepiti** e delle ritenute d'acconto subite nell'anno 2018 **per prestazioni professionali** o collaborazioni anche occasionali.
- 16) **Cartelle esattoriali** quietanzate emissione 2018.

- 17) **Ricevute** di versamento **erogazioni liberali** versate nel corso del 2018 in favore della Chiesa Cattolica o di altri Istituti religiosi, onlus.
- 18) **Indennità corrisposta dal locatore** al conduttore per **perdita d'avviamento** nel corso del 2018. (immobili commerciali).
- 19) **Affitti percepiti** di fabbricati concessi in locazione nell'anno 2018
- 20) Ricevute di versamento dei **contributi previdenziali** (soggettivi, integrativi) versati per l'anno 2018 dai **professionisti**.
- 21) **Prospetto reddito di partecipazione** in società di persone o imprese familiari.
- 22) Certificati dei sostituti d'imposta per dividendi percepiti nel 2018.
- 23) **Cessioni di beni immobili** effettuate nel 2018 entro 5 anni dall'acquisto e di terreni edificabili.
- 24) **Trasferimenti da e verso l'estero di denaro e titoli. Investimenti detenuti all'estero** relativi ad azioni, titoli, immobili ed altri beni, estratti conto detenuti all'estero se di importo superiore a euro 15.000,00.
- 25) **Plusvalenze da cessioni di partecipazioni** (quote – azioni) realizzate o percepite nel 2018.
- 26) Ricevute di pagamento **dei contributi per previdenza complementare** versati nell'anno 2018 in favore di fondi aperti o chiusi, anche se sostenute per familiari a carico.
- 27) **Ricevute delle spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico** nell'anno 2017.
- 28) Ricevute o fatture relative a spese veterinarie pagate nel 2018.
- 29) **Bollettini di versamenti dei contributi** pagati nel 2018 per i **collaboratori domestici**.
- 30) Certificazioni riguardanti crediti d'imposta accordati alle imprese nell'anno 2018.
- 31) **Ricevute delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale o dei familiari per l'anno 2018.**
- 32) **Ricevute per le spese sostenute nell'anno 2018 per la frequenza di asili nido.**
- 33) **Le quietanze delle donazioni effettuate nell'anno 2018 in favore di onlus, fondazioni e associazioni riconosciute, università, enti di ricerca ed istituti scolastici.**
- 34) **Fattura o ricevuta rilasciata dalle Associazioni sportive o palestre** relative alle spese sostenute nel 2017 per l'attività sportiva praticata dai ragazzi.
- 35) **Contratto o ricevute relative ai canoni di locazione** pagati nel 2018 per l'abitazione principale.
- 36) **Copie dei bonifici bancari, delle fatture, delle certificazioni o attestazioni, nonché della scheda informativa inviata all'Enea** per la detrazione del 65% relativa agli interventi di per il risparmio energetico.
- 37) **Copie dei bonifici bancari, delle fatture** ai fini della detrazione del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
- 38) **Perizie e versamenti dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni.**
- 39) **Redditi derivanti da attività commerciali occasionali e ritenute subite (per prestazioni a favore di condomini).**
- 40) **Spese mediche chirurgiche e specialistiche** sostenute dai **portatori di handicap**.
- 41) **Spese** per i mezzi necessari all'**accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, compresi i veicoli** adattati, relativi a soggetti **portatori di handicap**.
- 42) Spese sostenute nel 2018 per i **canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di assegnazione relativi a studenti universitari "fuori sede"**.
- 43) Spese per il **riscatto della laurea di familiari a carico** che non hanno ancora iniziato a lavorare.
- 44) **Ricevuta del pagamento del canone RAI 2018 sostenuto da imprese o società con abbonamenti speciali RAI.**

Acquapendente, li 24/06/2019.

Distinti saluti
Studio Associato Vinciarelli